

Testo unico della Previdenza forense: in vigore dal 1° gennaio 2021

Come si calcola la pensione di un avvocato? Quando può andare in pensione? Qual è l'importo del contributo soggettivo minimo? E del contributo integrativo?

Pubblicato il 11/01/2021



Come si calcola la pensione di un avvocato? Quando può andare in pensione? Qual è l'importo del contributo soggettivo minimo? E del contributo integrativo? Quanti anni si possono chiedere di retrodatazione dell'iscrizione? E ancora, quanto spetta alla vedova della pensione del marito? Come si paga il modello 5?

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della Previdenza Forense (testo in calce), che abroga tutti i precedenti regolamenti, accorpandoli in un unico corpo normativo. La facile consultazione del nuovo testo consente di rispondere con facilità a tutte le domande degli avvocati in materia di previdenza.

Sommario

- [Perchè un Testo Unico](#)
- [La struttura del nuovo Testo unico](#)
- [Le novità a partire dal 2021](#)
- [Le norme abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico](#)

Perchè un Testo Unico

Come si calcola la pensione di un avvocato? Quando può andare in pensione un avvocato? Qual è l'importo del contributo soggettivo minimo? E del contributo integrativo? Quanti anni si possono chiedere di retrodatazione dell'iscrizione? E ancora, quanto spetta alla vedova della pensione del marito? Come si paga il modello 5?

Quante volte, per rispondere a una di queste domande, l'avvocato si è dovuto districare nell'esame dei tanti regolamenti che disciplinavano la previdenza forense, con difficoltà a coordinare le diverse norme e trovare quelle applicabili al proprio caso?

Per facilitare la conoscenza dei diritti e dei doveri previdenziali dei propri iscritti, la Cassa Forense ha emanato un Testo unico, che accorpa i dieci regolamenti in materia di previdenza finora in vigore, e apporta alcune novità.

Va dato atto che la Cassa Forense è stato il primo, e per adesso unico, ente previdenziale ad aver messo a disposizione della propria categoria un Testo Unico della previdenza.

La struttura del nuovo Testo unico

Il nuovo regolamento, è stato approvato a febbraio dello scorso anno dal Comitato dei delegati, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2021.

La consultazione del Testo è resa particolarmente agevole dalla sua suddivisione in titoli (otto), ciascuno per ognuna delle materie di interesse.

1. Iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione alla Cassa Forense.
2. Il Modello 5 (obbligo di comunicazione - contenuto, compilazione e invio - sanzioni - compilazione incompleta, errata o non conforme al vero - disposizioni per le associazioni professionali - comunicazione del reddito e del volume di affari - rettifica delle comunicazioni).

3. I Contributi (soggettivo di base integrativo - di maternità modulare volontario - agevolazioni, per i primi anni di iscrizione e in base al reddito - esoneri temporanei dal versamento dei contributi - modalità del pagamento in autoliquidazione - prescrizione dei contributi).
4. Gli istituti particolari: il riscatto (anni riscattabili, calcolo del riscatto, presentazione della domanda, pagamento, irrinunciabilità), la ricongiunzione e la totalizzazione.
5. Le prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia anticipata, pensione di anzianità, pensione di vecchiaia contributiva, pensione di invalidità e inabilità, pensione di reversibilità, pensione indiretta).
6. Le sanzioni (per omissioni, comunicazioni non conformi, omesso o ritardato versamento dei contributi minimi o in autoliquidazione).
7. La disciplina speciale degli iscritti che assumono cariche pubbliche.
8. Le norme finali e l'entrata in vigore del testo.

Le novità a partire dal 2021

Nel nuovo testo unico sono contenute anche alcuni cambiamenti in vigore dal 1° gennaio 2021. Fra queste:

- l'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo (art. 17), proporzionale al reddito prodotto dall'iscritto, che passa dal 14,5% del 2019 al 15% nel 2021;
- la modifica dei requisiti per la pensione di vecchiaia (art. 44): dal 2021 infatti sarà necessario aver raggiunto i settant'anni di età (non più sessantanove) e trentacinque anni di contributi (non più trentaquattro). Invariati invece i requisiti per la pensione di anzianità (sessantadue anni di età e quaranta di contributi);
- l'eliminazione dei supplementi (art. 62). Alle pensioni con decorrenza successiva all'1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi; per le pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2019 al 1° gennaio 2021 invece è previsto un unico supplemento dopo un anno dal pensionamento.

Le norme abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico

Con l'entrata in vigore del nuovo testo unico sono definitivamente abrogati i seguenti regolamenti (art. 88):

- regolamento per le prestazioni previdenziali;
- regolamento dei contributi;
- regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 [Legge n. 247/2012](#) (di riduzione al 50% del contributo soggettivo, per gli avvocati che, limitatamente ai primi 8 anni di iscrizione all'Albo e alla Cassa, avevano prodotto un reddito professionale inferiore a 10.300,00);
- regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità;
- regolamento di esecuzione dell'art. 22 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla iscrizione alla Cassa forense);
- regolamento per il riscatto;
- regolamento per la disciplina delle sanzioni;
- regolamento per il recupero anni inefficaci per contribuzione prescritta;
- regolamento per la determinazione del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni;
- art. 1,2,3, e 40 del regolamento generale, (che si occupavano di regolare l'iscrizione, la cancellazione, la restituzione dei contributi, e l'art. 40 sulla liquidazione dei supplementi di pensione).

[PREVIDENZA FORENSE, NUOVO TESTO UNICO >> SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)